



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE
VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005
e-mail: rmic8gf005@istruzione.it -PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it

Avviso n. 22 del 10/10/2016

Al dsga Carmela Fiorillo
Al personale di segreteria
Ai collaboratori Agata Seminara; Rosa Lupo
Ai referenti di plesso Daniela Sapio, Luigi D'Orazio, Simona Palmucci
tramite sito web

Oggetto: direttive circa la nomina dei supplenti

Considerato

- che la legge 23 dicembre 2014 n. 90, 662/1996, tutela il diritto allo studio;
- che la Legge 190/2014, nel disporre il divieto di conferimento delle supplenze per il primo giorno, precisa che debbono restare ferme "la tutela e la garanzia dell'offerta formativa", facendo obbligo al dirigente scolastico di assicurare sia l'erogazione che la qualità dell'offerta formativa per la classe/sezione in oggetto;
- la necessità di garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro secondo il D.Lgs. 81 del 2008
- che la nota MIUR n. 2116 del 30 settembre 2015 ribadisce che il Dirigente Scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni;

si stabilisce di conferire supplenza breve:

1. anche dal primo giorno di assenza di un collaboratore scolastico;
2. anche dal primo giorno di assenza di un titolare per la scuola dell'infanzia;
3. anche dal primo giorno per docente di sostegno assegnato ad alunno con il beneficio della L. 104 art. 3 c. 3;
4. per la scuola primaria si procederà con la divisione degli alunni al massimo per una classe a plesso e solo laddove sia possibile suddividere gli alunni nelle altre classi garantendo in pieno gli standard di sicurezza (soprattutto in relazione al numero degli alunni delle classi ospitanti e alla capienza delle classi).

Il personale di segreteria addetto, prima di procedere alle operazioni di competenza in conformità alle presenti direttive, deve informare il dirigente scolastico e i collaboratori/referenti di plesso.

Si ricordi inoltre che, ogni volta che si procede con il conferimento di supplenza anche dal primo giorno, si deve allegare specifica determina.

In conformità alla L. 107 art. 1 c. 95, le ore di potenziamento (nel caso in cui il docente non svolga insegnamento curricolare in classe) devono essere escluse dalle supplenze brevi e saltuarie. Pertanto, nel caso in cui il docente assente svolga un progetto di potenziamento (non come insegnamento curricolare), le ore relative devono essere escluse dalla convocazione dei supplenti sin dalla relativa comunicazione ai candidati.

In conformità alla delibera del Collego Docenti tenutosi in data 7/09/2016, tutte le ore destinate ai progetti di potenziamento (laddove queste ore non costituiscano insegnamento curricolare) devono essere utilizzate in prima istanza, e compatibilmente con le esigenze generali del plesso, per la copertura dei docenti assenti – a meno che le ore suddette non siano state destinate nel piano complessivo delle attività del personale docente all’incremento delle ore destinate all’inclusione di alunni che beneficiano della L. 104.

Si ricorda che la stipula dei docenti inseriti nelle graduatorie con riserva deve contenere la seguente clausola: “il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole all’amministrazione”.

Il personale di segreteria addetto provvederà a fornire tempestivamente ai supplenti la password e le credenziali relative al registro elettronico, con particolare attenzione per la scuola secondaria di primo grado (nella quale il registro di classe è digitale).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIANLUCA CONSOLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993